



Ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas

del ...

PROGETTO del 31 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Divieti d'utilizzo

¹ È vietato utilizzare gas naturale trasportato in condotta e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili trasportati in condotta (gas) per i seguenti scopi:

- a. la produzione di calore e la preparazione di acqua calda:
 1. negli edifici o loro parti inutilizzati,
 2. negli edifici o loro parti non utilizzati quotidianamente durante il periodo di non utilizzo,
 3. nelle piscine e nelle spa di tutte le dimensioni, nei bagni turchi (vasche e cabine) e nelle saune;
- b. l'alimentazione di:
 1. radiatori a infrarossi,
 2. barriere d'aria,
 3. barbecue e caminetti a gas, anche per uso decorativo,
 4. idropultrici ad alta pressione,
 5. tende riscaldate;
- c. la postcombustione termica di gas e aria di scarico non tossici e non inquinanti.

² I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti, agli edifici e ai relativi elementi tecnici se la produzione di calore mediante gas è assolutamente necessaria per preservarli dal gelo e dall'umidità.

RS

¹ RS 531

Art. 2 Limitazioni dell'utilizzo

¹ Se la produzione di calore si basa prevalentemente sul gas o su una rete di teleriscaldamento alimentata a gas, gli ambienti interni possono essere riscaldati fino a un massimo di 19 gradi centigradi.

² Se la produzione di acqua calda si basa prevalentemente sul gas, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60 gradi centigradi.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. agli ospedali;
- b. agli ambulatori in cui vengono dispensati trattamenti medici;
- c. alle case per partorienti;
- d. alle case per anziani e alle case di cura.

Art. 3 Controllo

I Cantoni effettuano controlli per verificare se le limitazioni e i divieti sono rispettati.

Art. 4 Esecuzione

Il settore specializzato Energia è responsabile dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il alle ore....²

² Ha effetto fino al 30 aprile 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).